

Gentile signora/ gentile Signore

Le comunico l'ammontare delle spese detraibili per gli interventi di **risparmio energetico su parti comuni dell'edificio** fruibili secondo quanto indicato alla legge 27-12-2006 n.296.

Le quote di spesa detraibili sono state a Lei imputate tenuto conto della faq.n.1, pubblicata il 21 febbraio 2017, sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), richiamata nel comunicato stampa della stessa Agenzia delle entrate, qui di seguito riportata:

*“Domanda n. 1*

*Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l'amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell'appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?*

*Risposta*

*L'amministratore di condominio comunica all'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo.*

*L'amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.”*

Nella ripartizione allegata (tabella di ripartizione conforme alle indicazioni dell'AdE rese al Sole 24 ore) troverà quindi la quota di spesa indicata nella colonna di ripartizione intestata “certificazione”, a Lei attribuita all'unità immobiliare di sua proprietà e detraibile, del pagamento effettuato dal condominio:

- nei limiti dei fondi ricevuti; nel caso di ritardo di pagamento la detrazione residua sarà possibile nell'anno fiscale successivo a fronte di suo pagamento a saldo
- a fronte del pagamento comunque effettuato dal condominio malgrado la somma eventualmente non ancora da lei corrisposta al 31 dicembre; in tal caso potrà portarla in detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del redditi (circolare Agenzia delle Entrate 122/E, 1 giugno 199, risposta 4.8 e circolare 95/E, 12 maggio 2000, paragrafo 2.1.15) solo se effettuerà entro tale termine il pagamento a saldo. In caso contrario decadrà dal beneficio.

Interno	Generali (millesimi)	€.	Riscaldamento (millesimi)	€.	Singole €.	Quota dovuta €.	% detrazione	Quota versata €.	Certificazione €.	Importo detraibile (es.65%) €.
1										
2										
3										
4										
Totale										

Ripartizione conforme alle indicazioni fornite dall'Agenzie delle Entrate su richiesta del Sole 24 ore